



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 19 del 01/02/2022

Oggetto: COMUNE DI SORBOLO MEZZANI - FORMULAZIONE DELLE RISERVE SULLA VARIANTE AL RUE ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 61 DEL 11.11.2021 AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. A) DELLA L.R. 24/2017.

IL PRESIDENTE

VISTI:

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017;

la Delibera di Giunta regionale n. 179478 del 14.3.2018;

il D. Lgs. n. 152/06, modificato dal D.Lgs. n. 4/08 e l'art. 5 della L.R. 20/00 e s.m.i.;

PREMESSO:

che il Comune di Sorbolo, ai sensi della L.R. 20/2000, ha approvato il PSC con delibera CC di Sorbolo n. 42/2005, il RUE con delibera CC di Sorbolo 46/2005, il POC 2006-2011 con delibera CC di Sorbolo n. 27/2007 e che il secondo POC 2014-2016 è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 21/2015 ;

che con Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, recante "Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani me tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

che lo stesso Comune con nota PEC 33423 del 14.12.2021 ha trasmesso la Variante parziale al RUE adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 11.11.2021 per l'espressione delle riserve ai sensi dell'art. 33 della LR 20.00 e s.m.i;

che la Provincia, presa visione degli elaborati trasmessi, con nota PEC n. 69 del 03.01.22 ha richiesto integrazioni con specifico riferimento alla necessità di acquisire i pareri di ARPAE e AUSL;

che successivamente il Comune, con nota PEC 1839 del 27.01.22, ha provveduto alla trasmissione del parere favorevole di ARPAE Rif. Arpae PGPR 192017/2021 del 15/12/2021 e del parere favorevole di AUSL Prot. n.4340 del 22.01.2022;

CONSTATATO:

che il POC ha cessato di avere efficacia il 7.10.2020 e conteneva la disciplina relativa agli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale;

che la Variante in esame prevede il trasferimento al RUE del compito di individuare gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, in precedenza assolto dal POC, al fine di colmare il vuoto nella disciplina urbanistica di tali immobili generatosi con la sua decadenza;

che, inoltre, la Variante in esame, in conformità a quanto ammesso dall'articolo 13, comma 4, della L.R. n. 15 del 2013, prevede di limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia siano consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri alle sole opere di rilevante interesse pubblico;

che tale Variante si concretizza attraverso modifiche normative e cartografiche e che più precisante si sostanzia in:

- modifica agli art. 51 e 53.2 e correzioni di dettaglio necessarie al fine di una maggiore chiarezza espositiva agli articoli correlati 11, 13, 14, 48, 49, 50, 52.1, 52.2, 53.1, 53.3;
- aggiornamento della cartografia del RUE di Sorbolo, inserendo i dati informativi raccolti nel POC relativi all'individuazione degli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, al posto di quelli relativi ai complessi edilizi di potenziale pregio storico, culturale e testimoniale nell'allegato "A3" del RUE stesso, la cui denominazione viene variata da "Definizione degli Ambiti Urbani consolidati e individuazione dei complessi edilizi di potenziale pregio storico, culturale e testimoniale" a "Definizione degli Ambiti Urbani consolidati e individuazione degli edifici di pregio storico, culturale e testimoniale", in tutte le tavole (Bogolese, Casaltone, Coenzo, Enzano, Frassinara, Ramoscello, Sorbolo Nord, Sorbolo Sud);

che in riferimento ai contenuti della Variante il Comune ha dichiarato l'assenza di effetti rilevanti sul sistema delle componenti ambientali e che pertanto le modifiche rientrano nella fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 5 della L.R. 20/00 e s.m.i., e che quindi la Variante risulta esclusa dalla procedura di Valsat e monitoraggio.

CONSIDERATO:

che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio e che, pur abrogando la L.R. 20/2000, all'art. 4 dispone che i Comuni, in attesa di adeguare la propria strumentazione urbanistica alla nuova disciplina regionale del territorio, possono avviare e approvare varianti specifiche (da non intendersi come varianti ex art. 32bis della L.R.20/2000 e smi) secondo la procedura previgente della L.R. 20/2000 e smi, al fine di dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti;

che pertanto, ai sensi degli articoli sopra richiamati, e della delibera regionale stessa, la Variante al RUE in esame rientra pienamente nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 4 lett. a) della citata L.R.

24/2017, e pertanto il procedimento di approvazione può essere concluso ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000;

che non si rilevano contrasti con il PTCP né con la legislazione urbanistica regionale vigente;

che ARPAE e AUSL hanno espresso parere di competenza favorevole, non rilevando elementi di criticità dal punto di vista ambientale;

che, preso atto dei contenuti della variante al RUE in esame, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità della stessa con gli aspetti geologici e sismici del territorio, fermo restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n.19/2008 e D.M. 17 gennaio 2008;

SENTITO il Consigliere delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di non formulare RISERVE sulla Variante al RUE dell'ambito territoriale di Sorbolo del Comune di Sorbolo Mezzani adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 11.11.2021, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e dell'art. 4, comma 4 lett. a) della L.R. 24/2017, per le motivazioni espresse nel precedente "CONSIDERATO";

di disporre che, in riferimento alle indicazioni dell'art. 5 della L.R. 20/2000, la Variante al RUE dell'ambito territoriale di Sorbolo del Comune di Sorbolo Mezzani in esame non debba essere assoggettato a procedura di VAS, per le motivazioni espresse nel precedente considerato;

di trasmettere altresì al Comune di Sorbolo Mezzani copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

che il presente provvedimento è esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **289 /2022** ad oggetto:

" COMUNE DI SORBOLO MEZZANI - FORMULAZIONE DELLE RISERVE SULLA VARIANTE AL RUE ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 61 DEL 11.11.2021 AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. A) DELLA L.R. 24/2017. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 28/01/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale